



# COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31  Del 26/03/2020	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
-----------------------------	--

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 11:30 nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

**NISI DOMENICO**  
**MANSUETO ROCCO**  
**JEROVANTE MARTA**  
**GUAGNANO STEFANO**  
**CONFORTI NATALE**  
**DALENA ANNAMARIA**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Sindaco  
Vice Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **AVV. PAOLA GIACOVAZZO**.

Il Sig. **NISI DOMENICO**, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

*In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:*

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica dell'atto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile dell'atto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to PALMA ANTONIO

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC (Imposta Unica Comunale) composta dai seguenti tributi: IMU (Imposta Municipale Propria), TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili);

**Richiamato** in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale l'Organo Consiliare deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione di igiene ambientale redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

**Visto** l'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, il quale prevede che per la determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 22/1997 e smi, ovvero i singoli Comuni, approvano il piano economico finanziario degli interventi relativi a tale servizio, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento in vigore e, su tali basi, l'Ente determina la tariffa per la copertura integrale del costo;

**Richiamata** la deliberazione dell'Organo Consiliare n. 06 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il PEF e le tariffe della TARI per l'esercizio finanziario 2019;

**Rilevato** che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo “metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR)” da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA definisce all'articolo 6 la procedura di approvazione del PEF delineando il seguente percorso:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa approva, fermo restando la sua facoltà di chiedere informazioni e/o modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**Rilevato** che il nuovo metodo per l'elaborazione del PEF, deliberato da ARERA, ha fatto emergere notevoli difficoltà a cominciare dall'impossibilità del soggetto gestore ad effettuare in tempi utili la quantificazione economica dei servizi secondo i nuovi criteri;

**Preso atto** dell'attuale panorama normativo che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore ed Ente territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 tenuto conto dello slittamento al 30 aprile 2020 dei termini per la determinazione delle tariffe;

**Preso atto** altresì che l'articolo 57, comma 1, lettera b) del D.L. n. 124/2019, introducendo il comma 683/bis all'articolo 1 della legge n. 147/2013, dispone che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

**Considerato** che l'IFEL, in una nota dello scorso novembre, ha chiarito a tal proposito che *“I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 (...) potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa complessiva, una volta disponibile il PEF”*;

**Atteso quanto sopra**, si intende confermare per l'esercizio finanziario 2020, nelle more della predisposizione del PEF da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione dell'Organo Consiliare n. 06 del 29.03.2019 avente ad oggetto *“Piano Finanziario e Tariffe 2019 -*

*Approvazione*” che qui si intende integralmente richiamata;

**Visto** l'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, secondo il quale i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al MEF ai fini della sua pubblicazione sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Visto** il TUEL;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011;

Acquisito il parere tecnico e finanziario ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

#### DELIBERA

- 1) di dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare e proporre** all'Organo Consiliare, per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 29.03.2019, allegate al presente atto, nelle more dell'approvazione del nuovo PEF da effettuarsi entro il 30 aprile 2020;
- 3) di confermare** le medesime agevolazioni dell'esercizio finanziario 2019;
- 4) di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- 5) di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

**Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:**

**IL Sindaco**  
F.to NISI DOMENICO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

---

### **RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:*

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

---

### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. PAOLA GIACOVAZZO